

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1326

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore FONTANINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 GENNAIO 1995

Modifica all'articolo 9 della legge 10 aprile 1951, n. 287,
concernente il riordinamento dei giudici di Assise

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 9 della legge 10 aprile 1951, n. 287, concernente il riordinamento dei giudici di assise tratta dei requisiti dei giudici popolari.

La lettera *d*) del citato articolo prevede per i giudici popolari il titolo di scuola media di primo grado, mentre all'articolo 10, per quanto riguarda le Corti d'assise d'appello, prevede sempre per gli stessi il titolo di studio di scuola media di secondo grado.

Certamente la legge n. 287 del 1951 prevedendo per i giudici popolari un titolo superiore alla scuola dell'obbligo che era al-

lora la licenza elementare teneva conto della situazione scolastica del dopoguerra. Oggi, dopo oltre quarant'anni, il livello culturale nel nostro Paese si è notevolmente elevato per cui si rende necessaria la modifica dell'articolo 9 riconoscendo una giusta qualificazione per una funzione giudiziaria particolarmente difficile e delicata con l'innalzamento del grado di istruzione dei giudici popolari di assise al diploma di scuola media superiore così come richiesto per i giudici popolari delle Corti d'assise d'appello.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 9, primo comma, della legge 10 aprile 1951, n. 287, la lettera *d* è sostituita dalla seguente:

«*d*) titolo finale di studi di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo».

